



Esecuzione Immediata
 Delibera n. 50 del 16.09.2013

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Regolamento per la disciplina del Tributo comunale sui Rifiuti e i Servizi (TARES), (alleg. delib. di G.C. n. 603 del 08.08.2013, n.1 ordine del giorno, n.8 emendamenti, parere Collegio Revisori dei Conti e testo coordinato TARES + n.2 allegati)

L'anno duemilatredici il giorno 16 del mese di settembre nella casa Comunale precisamente nella sala delle sue adunanze in Via Verdi n.35 - V° piano, si è riunito il Consiglio Comunale in grado di PRIMA convocazione ed in seduta PUBBLICA

Premesso che a ciascun consigliere, ai sensi dell'art. 125 del T.U. 1915, modificato dall'art. 61 R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839, è stato notificato l'avviso di convocazione pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, si dà atto che dei sottoelencati Consiglieri in carica e presenti alla votazione dell'atto, risultano assenti quelli per i quali tale circostanza è timbrata a fianco di ciascun nominativo.

SINDACO

de **MAGISTRIS LUIGI**

- 1) **ADDIO GENNARO**
- 2) **ATTANASIO CARMINE**
- 3) **BEATRICE AMALIA**
- 4) **BORRIELLO ANTONIO**
- 5) **BORRIELLO CIRO**
- 6) **CAIAZZO TERESA**
- 7) **CAPASSO ELPIDIO**
- 8) **CASTIELLO GENNARO**
- 9) **COCCIA ELENA**
- 10) **CROCETTA ANTONIO**
- 11) **ESPOSITO ANIELLO**
- 12) **ESPOSITO GENNARO**
- 13) **ESPOSITO LUIGI**
- 14) **FELLICO ANTONIO**
- 15) **FIOLA CIRO**
- 16) **FORMISANO GIOVANNI**
- 17) **FREZZA FULVIO**
- 18) **GALLOTTO VINCENZO**
- 19) **GRIMALDI AMODIO**
- 20) **GUANGI SALVATORE**
- 21) **IANNELLO CARLO**
- 22) **IZZI ELIO**
- 23) **LANZOTTI STANISLAO**
- 24) **LEBRO DAVID**

P			
Assente	25)	LETTIERI GIOVANNI	P
P	26)	LORENZI MARIA	P
P	27)	LUONGO ANTONIO	P
P	28)	MADONNA SALVATORE	P
P	29)	MANSUETO MARCO	Assente
P	30)	MARINO SIMONETTA	P
P	31)	MAURINO ARNALDO	P
P	32)	MOLISSO SIMONA	P
P	33)	MORETTO VINCENZO	P
P	34)	MUNDO GABRIELE	Assente
P	35)	NONNO MARCO	P
P	36)	PACE SALVATORE	P
P	37)	PALMIERI DOMENICO	P
P	38)	PASQUINO RAIMONDO	P
P	39)	RINALDI PIETRO	P
P	40)	RUSSO MARCO	P
P	41)	SANTORO ANDREA	Assente
Assente	42)	SCHIANO CARMINE	P
P	43)	SGAMBATI CARMINE	P
P	44)	TRONCONE GAETANO	P
P	45)	VARRIALE VINCENZO	P
P	46)	VASQUEZ VITTORIO	P
Assente	47)	VERNETTI FRANCESCO	P
P	48)	ZIMBALDI LUIGI	P

Presiede la riunione Il Presidente Prof. R. Pasquino

In grado di prima convocazione ED IN PROSEGUITO DI SEDUTA

Partecipa alla seduta il Segretario del Comune dr. G. Virtuoso

Il Presidente passa all'esame della proposta di G.C. n. 603 del 08.08.2013 avente ad oggetto: Regolamento per la disciplina del Tributo comunale sui Rifiuti e i Servizi (TARES).

Fa presente che il provvedimento è stato trasmesso alle Commissioni Bilancio, Ambiente, Diritti e Sicurezza, Trasparenza, al Collegio dei Revisori e a tutte le Municipalità.

Fa presente, inoltre che la Commissione Bilancio e Diritti e Sicurezza ne hanno rinviato l'espressione del parere in sede di Consiglio Comunale, il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere favorevole e la II[^] e l'VIII[^] Municipalità hanno espresso parere contrario.

Il Presidente precisa che la relazione dell'Assessore Palma è stata resa su tutte le collegate ed è riportata nel processo verbale della odierna seduta. Informa che sono stati presentati tre ordini del giorno e quattro emendamenti di cui uno tecnico fatto proprio dal Presidente della Commissione Bilancio. Cede la parola al Vicesindaco per la relazione della parte di sua competenza.

Entra in aula il consigliere Castiello.(presenti 43)

Il Vicesindaco chiarisce che con l'introduzione della TARES, cambia completamente l'impostazione, rispetto alla TARSU. Precisa sugli elementi di correzione apportati, indispensabili per evitare una ripercussione eccessiva sulle fasce sociali più deboli. Sull'ortofrutta, chiarisce che i correttivi non si ripercuoteranno sulla collettività perché dalla raccolta dell'umido migliorerà la qualità totale della differenziata, e ugualmente non possono non immaginarsi correttivi per nuclei familiari numerosi ma in stato di effettivo disagio. Evidenzia, inoltre le correzioni ultime apportate per le pescherie e per le macellerie.

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e cede la parola al consigliere Fiola.

Il consigliere Fiola precisa in relazione alla possibilità di portare miglioramenti al Regolamento, presentando emendamenti. Entra nel merito delle categorie previste dal Regolamento.

Il Vicesindaco invita a leggere attentamente le varie categorie previste.

Il consigliere Fellico esterna perplessità sulle agevolazioni previste per le famiglie virtuose e sui criteri previsti per il calcolo della TARES.

Il consigliere Borriello A. evidenzia che gli spazi di manovra sulla TARES sono esigui e, che per tali spazi va applicata la normative vigenti in materia. Precisa, sull'importanza dell'evasione e della riscossione che nel 2014 sarà ancora più bassa.

La consigliera Coccia esterna preoccupazioni sul principio che chi inquina paga, e sul principio secondo cui più persone producono più rifiuti, ricorda la situazione dei bassi napoletani, case di circa quaranta metri quadrati abitate da famiglie numerose che rischiano di pagare più di una villa a Posillipo.

Il consigliere Capasso in qualità di Presidente della Commissione Bilancio, precisa che in riferimento ai vari suggerimenti forniti dai consiglieri Borriello A. e Coccia, propone all'Aula un emendamento al Regolamento TARES relativamente alle famiglie numerose con cinque o più componenti, teoricamente più pressate dalla TARES con un reddito sotto gli 8 mila euro di ISEE, prevedendo una riduzione, anziché del 20 % del 40 %.

Il Vicesindaco concorda con l'emendamento preannunciato.

Il consigliere Palmieri ricorda ai colleghi che la TARES è un qualcosa che sicuramente l'Amministrazione subisce. Sostiene che va coperto il costo integrale del servizio e, che se si parla di abbattimenti va rivisitato il Regolamento rispetto anche alle modifiche previste per alcune categorie commerciali quali ortofrutta e fiorai.

Il consigliere Vernetti fa notare che la tabella prevista non ha contezza dello smaltimento dei rifiuti in quanto molte categorie già in proprio provvedono allo smaltimento. Ricorda, che tale questione è stata già evidenziata in Commissione in relazione alle pescherie e alle macellerie.

Il consigliere Attanasio chiedere all'Amministrazione di capire come si farà in futuro ad abbassare i costi esorbitanti del servizio che purtroppo colpisce le tasche dei cittadini, spesso, non dando la soddisfazione di vedere in molte periferie le strade pulite.

Il Presidente dichiara conclusa la discussione generale e cede la parola all'Assessore Palma e poi al Vicesindaco Sodano per la replica agli interventi resi.

L'Assessore Palma cerca di chiarire in relazione alla questione delle pescherie.

Il Vicesindaco chiarisce, in relazione agli elementi di correzione apportati che sono indispensabili per evitare il peso della TARES.

Il Presidente passa all'esame degli ordini del giorno e cede la parola al consigliere Palmieri proponente dei n.3 ordini del giorno.

Il consigliere Palmieri motiva le varie articolazioni di versamento della TARES previste.

Il consigliere Moretto interviene come cofirmatario, per condividere anche nella sostanza gli ordini del giorno presentati.

Il consigliere Nonno dichiara di essere in piena sintonia con quanto chiesto dal consigliere Palmieri.

L'Assessore Palma motiva la non accoglibilità degli ordini del giorno n.1 e n.2 ed esprime parere favorevole sull'ordine del giorno n.3.

Il consigliere Palmieri ritira gli ordini del giorno n.1 e n.2 .

Il Presidente dichiara che gli ordini del giorno n.1 n. 2 sono stati ritirati dai proponenti e, pone in votazione l'ordine del giorno n.3 con il parere favorevole dell'Amministrazione sempre a firma dei consiglieri Palmieri e Moretto e assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato a maggioranza con l'astensione del gruppo consiliare di R.D. e del Presidente Pasquino. **(allegato 1)**

Il Presidente passa all'esame degli emendamenti, chiarisce che sono stati presentati n.9 emendamenti e pone in discussione l'emendamento tecnico n. 1 fatto proprio dal Presidente della Commissione Bilancio. Constatato che non vi sono richieste di intervento, pone in votazione con il parere favorevole dell'Amministrazione il testo che di seguito si trascrive:

Emendamento tecnico

Sostituire i commi 3 e 4 dell'articolo 40 del Regolamento TARES con i seguenti:

"3. La maggiorazione (servizi indivisibili), il cui introito è di competenza dello Stato, è versata con la prima rata (31 ottobre 2013) ed è pari a € 0,30 al metro quadrato.

4. Il tributo può essere versato in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata del (31 ottobre 2013)."

Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato a maggioranza con l'astensione del gruppo consiliare di R. D, dei consiglieri Vasquez, Rinaldi, Moretto, Nonno, Borriello A. e del Presidente Pasquino. **(allegato 2)**

Il Presidente passa all'esame dell'emendamento n.2 a firma del consigliere Borriello A..

Il consigliere Borriello A. evidenzia che vi è stata una richiesta di riformulazione avanzata sia dall'Assessore Palma che dal Vicesindaco sia sul suo emendamento che su quello a firma del consigliere Lebro.

Il consigliere Lebro precisa sulla similarità degli emendamenti.

Il Presidente dichiara sospeso l'emendamento a firma del consigliere Borriello A..

Il Presidente passa all'esame dell'emendamento n.2 a firma dei consiglieri Grimaldi e Marco Russo sui beni confiscati alla criminalità organizzata, rileva che l'emendamento è presentato sulla delibera di G.C. n.562, pertanto viene ritirato.

Il Presidente chiarisce che i due emendamenti a firma dei consiglieri Borriello A. e Lebro sono stati unificati, prevedendo la riduzione della tariffa nella misura dell'85%. Pone, pertanto in votazione l'emendamento così modificato, a firma dei consiglieri Borriello A. e Lebro con

Joldea

V

S

N.

3

M

il parere favorevole dell'Amministrazione il cui testo di seguito si trascrive:

Emendamento n.2

Sostituire l'art. 23, comma 4, del Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e i servizi (TARES) con:

La tariffa è ridotta nella parte fissa e nella parte variabile nella misura dell'85% per i beni confiscati alla criminalità organizzata (ex Art.48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo n. 159/2011) ed assegnati a Enti, Associazioni e Organizzazioni per pubbliche finalità;"

Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato alla unanimità.

(allegato 3)

Il Presidente passa all'esame dell'emendamento a firma del Presidente della Commissione Bilancio con il parere favorevole dell'Amministrazione. Constatato che non vi sono richieste di intervento pone ai voti il testo che di seguito si trascrive:

Emendamento n.3

Modificare l'articolo 9, comma 4, del Regolamento TARES nel senso di eliminare le Pescherie dalla lettera e) e inserire tale categoria nella lettera c) per la quale è previsto un abbattimento forfettario delle superfici del 40%.

Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato a maggioranza con l'astensione dei gruppi consiliari di R.D., Liberi per il Sud, dei consiglieri Moretto, Rinaldi, Vasquez e del Presidente Pasquino.

(allegato 4)

Il Presidente passa all'esame al secondo emendamento a firma del Presidente della Commissione Bilancio con il parere favorevole dell'Amministrazione. Constatato che non vi sono richieste di intervento pone ai voti il testo che di seguito si trascrive:

Emendamento 4

Aggiungere il comma 7 all'articolo 23 del Regolamento TARES, che recita:

Con separato atto deliberativo l'Amministrazione disciplina e riconosce in favore delle utenze non domestiche, che dichiarano di provvedere al compostaggio in proprio, o anche attraverso forme associate di impresa, una riduzione della tariffa TARES fino ad un massimo del 20% in proporzione alla riduzione dei rifiuti.

Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato a maggioranza con l'astensione dei gruppi consiliari di R.D., Liberi per il Sud, dei consiglieri Moretto, Rinaldi, Vasquez, Guangi, Borriello A. e del Presidente Pasquino.

(allegato 5)

Il Presidente passa all'esame al terzo emendamento a firma del Presidente della Commissione Bilancio con il parere favorevole dell'Amministrazione. Constatato che non vi sono richieste di intervento pone ai voti il testo che di seguito si trascrive:

Emendamento 5

Aggiungere il comma 2 bis all'articolo 24 del Regolamento TARES, che recita:

"2 bis. In alternativa le utenze commerciali e produttive, che effettuano tali forme di recupero dei rifiuti assimilati per il tramite della società di igiene urbana, devono presentare apposita richiesta al fine di dimostrare i quantitativi di materiale destinato al recupero, a cui potrà seguire un'attività di monitoraggio e verifica da parte della società di igiene urbana".

Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato a maggioranza con l'astensione dei gruppi consiliari di R.D., Liberi per il Sud, dei consiglieri Moretto, Nonno, Rinaldi, Vasquez e del Presidente Pasquino.

(allegato 6)

Il Presidente passa all'esame dell'emendamento a firma del gruppo consiliare Fratelli d'Italia e del consigliere Palmieri, con il parere favorevole dell'Amministrazione. Constatato che non vi sono richieste di intervento pone ai voti il testo che di seguito si trascrive:

Emendamento 6

All'articolo 23, comma 5, si chiede di aggiungere dopo le parole: "per gli Enti", "a tutte le

associazioni e organizzazioni non lucrative, regolarmente iscritte negli albi regionali, con particolare riguardo a quelle che prestano servizi gratuitamente a favore dell'Amministrazione.

Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato a maggioranza con l'astensione del gruppo consiliare di R.D., dei consiglieri Rinaldi, Vasquez e del Presidente Pasquino. **(allegato 7)**

Il Presidente passa all'esame dell'emendamento a firma dei consiglieri Borriello A. e Coccia, con il parere favorevole dell'Amministrazione. Constatato che non vi sono richieste di intervento pone ai voti il testo che di seguito si trascrive:

Emendamento 7

All'articolo 22, comma 3, lettera d) del Regolamento TARES, sostituire "per famiglie numerose (cinque o più componenti), teoricamente più pressate dalla TARES, previsto, quando sotto 8 mila euro di ISEE, una riduzione del 20 per cento" con il seguente: "per famiglie numerose (cinque o più componenti), teoricamente più pressate dalla TARES prevista, quando sotto 8 mila euro di ISEE, una riduzione del 40%".

Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato a maggioranza con l'astensione del consigliere Palmieri. **(allegato 8)**

Il Presidente precisa che l'emendamento a firma dei consiglieri Grimaldi e Russo che erroneamente era stato presentato sulla delibera di G.C. n. 562, messo in discussione e poi ritirato, si è verificato che era presentato sulla delibera in discussione. Constatato che non vi sono richieste di intervento, lo pone in votazione con il parere favorevole dell'Amministrazione il cui testo di seguito si trascrive:

Emendamento 8

all'articolo 23 punto 5 aggiungere tra le parole "per i beni confiscati alla criminalità organizzata" "e regolarmente iscritte agli albi regionali":

Associazioni senza scopo di lucro operanti con finalità sociali ed ambientali registrate alla data del 31.12.2012".

Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato alla unanimità

(allegato 9)

Il Presidente dichiara concluso l'esame degli emendamenti presentati.

Pertanto il Consiglio


Premesso che, con l'articolo 14 decreto-legge 6 dicembre 2011 n° 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011 n° 214, successivamente modificato ed integrato, è stato istituito, a decorrere dall'anno 2013, il Tributo comunale sui Rifiuti e i Servizi (TARES);

che, in virtù dell'articolo 14 – comma 22 – del decreto-legge n° 201/2011, convertito in legge n° 214/2011, successivamente modificato ed integrato, che richiama l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n° 446, è confermata ai Comuni la potestà regolamentare in materia di entrate, anche di natura tributaria;

che, in virtù dell'articolo 27 – comma 8 – della legge n° 488/2001 il Regolamento va approvato entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione e che il medesimo Regolamento, se approvato entro il termine di cui sopra, ha effetto dal 1° gennaio 2013;

che il comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n° 228 (legge di stabilità 2013), così come modificato dal comma 4ter – lettera b), punto 1) – dell'articolo 10 del decreto legge 8 aprile 2013 n° 35, convertito con modificazioni con legge 6 giugno 2013 n° 64, ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte

 Several handwritten signatures and initials are present at the bottom left of the page, including what appears to be 'Jolke' and other illegible marks.

 A handwritten signature or mark is located at the bottom right of the page.

Viste le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e Finanze per la redazione del Piano Economico Finanziario, del Regolamento Comunale e per la determinazione delle tariffe;

Ritenuto opportuno, nel Regolamento allegato al presente provvedimento, prendere atto che l'ammontare complessivo del tributo dovuto è suddiviso in 4 rate, e disporre che tali rate abbiano scadenza nei mesi di maggio, luglio, settembre e dicembre di ciascun anno, ferma restando la facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il termine di pagamento della prima rata;

Ritenuto congruo fissare gli interessi di mora, rateazione e rimborso nella misura del 4% annuo;

Ritenuto opportuno determinare, per la TARES, la stessa misura delle sanzioni applicate alla TARSU;

Ritenuto opportuno prevedere un'ulteriore possibilità di ravvedimento oltre i termini di legge, sempreché il contribuente si ravveda senza che l'Ufficio non abbia già contestato o constatato la violazione o non abbia iniziato le attività di verifica, ispezioni, o altre attività amministrative di accertamento di cui l'interessato sia stato messo a conoscenza;

Ritenuto opportuno applicare alla TARES la medesima disciplina in materia di dilazioni di pagamenti vigente per la TARSU;

Ritenuto opportuno specificare che anche alla TARES si applicano il vigente Regolamento comunale in materia di autotutela, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 57 del 29 marzo 2000 e successivamente modificato ed integrato, e il vigente Regolamento comunale in materia di accertamento con adesione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 267 del 19 ottobre 1998 e successivamente modificato ed integrato;

Ritenuto opportuno disciplinare, secondo le disposizioni di legge, le modalità relative ai versamenti e alle dichiarazioni per l'anno di imposta 2013;



Visto il decreto legislativo n° 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011 n° 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011 n° 214, e sue successive modifiche ed integrazioni.

Recepito e fatto proprio il parere rilasciato dal Dirigente firmatario dell'atto, nonché il parere di regolarità contabile e le osservazioni del Segretario Generale sulla proposta di G.C. n. 603 del 08.08.2013 quale parte integrante del presente atto

DELIBERA



Con la presenza in aula di n. 43 Consiglieri i cui nominativi sono riportati sul frontespizio del presente atto a maggioranza con il voto contrario dei consiglieri Moretto, Nonno, Guangi e Palmieri e con l'astensione del gruppo consiliare di R.D. e dei consiglieri Rinaldi, Vasquez e del Presidente Pasquino con n.1 ordine del giorno e n.8 emendamenti precedentemente approvati sui quali è riportato il parere di regolarità tecnica espresso dalla dirigenza competente e per tutto quanto esposto in narrativa, che qui intendesi integralmente trascritto:




- 1) **Approvare** il "Regolamento per la disciplina del Tributo comunale sui Rifiuti e i Servizi (TARES)" composto di n° 40 articoli e n° 2 allegati, che, allegati alla delibera di G.C. n. 603 del 08.08.2013, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) **disporre**, ai sensi della normativa vigente, l'inoltro della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze entro i termini di legge.

Il Presidente attesa l'urgenza del provvedimento approvato, pone in votazione, ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. 267/2000, l'**esecuzione immediata** dello stesso. Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio l'ha approvata a maggioranza con l'astensione dei consiglieri Moretto e Palmieri.


Il contenuto integrale degli interventi è riportato nel resoconto stenotipico della seduta, depositato presso la Segreteria del Consiglio Comunale.



Il Dirigente
D.ssa Patrizia Bruognolo






Il Coordinatore
Dr. Giuseppe Scala

del che il presente verbale viene sottoscritto come appresso:

Il Presidente del Consiglio Comunale
Prof. R. Pasquino


Il Segretario Generale
Dr. G. Virtuoso


Si attesta che la presente è stata pubblicata all'albo pretorio il **27 SET. 2013** e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni (art.124, co.1 D.L.vo 267/2000).



Il presente provvedimento immediatamente eseguibile ex IV co: Art.134 D.L.vo 267/2000 viene

Il Responsabile

assegnato

Am. Polina Dott. Muccierillo Dott. pro Benevento Dott. Ceramolo
P.R. Dott. me Sorrentino Dott. Seale

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi dell'art.134, co. III. D.L.vo 267/2000.-

Addi _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione viene assegnata per le procedure attuative, ai sensi dell'art.97 D.L.vo 267/2000 a:

Addi _____

Il Segretario Generale

Copia della presente deliberazione viene in data odierna ricevuta dal sottoscritto con onere della procedura attuativa.

P.R. Firma _____



Assessorato al Bilancio, Finanza e Programmazione
 Direzione Centrale Servizi Finanziari
 Servizio Accertamento delle Entrate
 Servizio Riscossione delle Entrate

Proposta al Consiglio
 1 X 7/7
 del 28.7.2013

Proposta di delibera prot. n° 31 del 29/07/2013
 Categoria Classe Fascicolo
 Annotazioni

ORIGINALE

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 603

OGGETTO: PROPOSTA AL CONSIGLIO: Regolamento per la disciplina del Tributo comunale sui Rifiuti e i Servizi (TARES).

Il giorno 8 AGO. 2013, nella residenza comunale convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° 9 Amministratori in carica:

SINDACO:

Luigi de MAGISTRIS

P

ASSESSORI:

- Tommaso SODANO
- Mario CALABRESE
- Alessandra CLEMENTE
- Gaetano DANIELE
- Alessandro FUCITO
- Roberta GAETA

Assente
 Assente
 P
 P
 P
 P

- Francesco MOXEDANO
- Salvatore PALMA
- Annamaria PALMIERI
- Enrico PANINI
- Carmine PISCOPO
- Giuseppina TOMMASIELLI

P
 P
 P
 Assente
 P
 Assente

(Nota bene: Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro "ASSENTE"; per i presenti viene apposta la lettera "P")

Assume la Presidenza: Sindaco Luigi de Magistris

Assiste il Segretario del Comune: Dr. Gaetano Virtuoso

IL PRESIDENTE

constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

IL SEGRETARIO GENERALE

La GIUNTA COMUNALE, su proposta dell'Assessore al Bilancio, Finanza e Programmazione dott. Salvatore PALMA,

Premesso che, con l'articolo 14 decreto-legge 6 dicembre 2011 n° 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011 n° 214, successivamente modificato ed integrato, è stato istituito, a decorrere dall'anno 2013, il Tributo comunale sui Rifiuti e i Servizi (TARES);

che, in virtù dell'articolo 14 – comma 22 – del decreto-legge n° 201/2011, convertito in legge n° 214/2011, successivamente modificato ed integrato, che richiama l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n° 446, è confermata ai Comuni la potestà regolamentare in materia di entrate, anche di natura tributaria;

che, in virtù dell'articolo 27 – comma 8 – della legge n° 488/2001 il Regolamento va approvato entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione e che il medesimo Regolamento, se approvato entro il termine di cui sopra, ha effetto dal 1° gennaio 2013;

che il comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n° 228 (legge di stabilità 2013), così come modificato dal comma 4ter – lettera b), punto 1) – dell'articolo 10 del decreto legge 8 aprile 2013 n° 35, convertito con modificazioni con legge 6 giugno 2013 n° 64, ha previsto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2013 da parte degli Enti Locali è differito al 30 settembre 2013;

Viste le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e Finanze per la redazione del Piano Economico Finanziario, del Regolamento Comunale e per la determinazione delle tariffe;

Ritenuto opportuno, nel Regolamento allegato al presente provvedimento, prendere atto che l'ammontare complessivo del tributo dovuto è suddiviso in 4 rate, e disporre che tali rate abbiano scadenza nei mesi di maggio, luglio, settembre e dicembre di ciascun anno, ferma restando la facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il termine di pagamento della prima rata;

Ritenuto congruo fissare gli interessi di mora, rateazione e rimborso nella misura del 4% annuo;


Ritenuto opportuno determinare, per la TARES, la stessa misura delle sanzioni applicate alla TARSU;

Ritenuto opportuno prevedere un'ulteriore possibilità di ravvedimento oltre i termini di legge, sempreché il contribuente si ravveda senza che l'Ufficio non abbia già contestato o constatato la violazione o non abbia iniziato le attività di verifica, ispezioni, o altre attività amministrative di accertamento di cui l'interessato sia stato messo a conoscenza;

Ritenuto opportuno applicare alla TARES la medesima disciplina in materia di dilazioni di pagamenti vigente per la TARSU;

Ritenuto opportuno specificare che anche alla TARES si applicano il vigente Regolamento comunale in materia di autotutela, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 57 del 29 marzo 2000 e successivamente modificato ed integrato, e il vigente

IL SEGRETARIO GENERALE



Regolamento comunale in materia di accertamento con adesione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 267 del 19 ottobre 1998 e successivamente modificato ed integrato;

Ritenuto opportuno disciplinare, secondo le disposizioni di legge, le modalità relative ai versamenti e alle dichiarazioni per l'anno di imposta 2013;

Visto il decreto legislativo n° 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;


Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011 n° 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011 n° 214, e sue successive modifiche ed integrazioni;

Si allega – quale parte integrante del presente atto – il seguente documento, composto complessivamente, da n. 34 pagine, progressivamente numerate:


- Testo del Regolamento per la disciplina del Tributo comunale sui Rifiuti e i Servizi (TARES) comprensivo degli allegati A e B.

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono veri, fondati e sono stati redatti dai Dirigenti che sottoscrivono il presente atto esclusivamente sotto il profilo tecnico atteso che ogni decisione è rimessa agli Organi deliberanti

Il Dirigente del Servizio
Accertamento delle Entrate
(dott.ssa Maria Rosaria Bencivenga)



Il Dirigente del Servizio
Riscossione delle Entrate
(dott. Aniello Cerasuolo)




CON VOTI UNANIMI

DELIBERA


Proporre al Consiglio, per tutto quanto esposto in narrativa, che qui intenesi integralmente trascritto:

- 1) **Approvare** il “Regolamento per la disciplina del Tributo comunale sui Rifiuti e i Servizi (TARES)” composto di n° 40 articoli e n° 2 allegati, che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) **disporre**, ai sensi della normativa vigente, l’inoltro della presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze entro i termini di legge.


IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE
(dott.ssa M.R. BENCIVENGA)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
RISCOSSIONE DELLE ENTRATE
(dott. A. CERASUOLO)




VISTO: IL DIRETTORE CENTRALE
SERVIZI FINANZIARI
(dott. R. M. JACO ARIELLO)




Segue emendamento e dichiarazione di esecuzione immediata su intercalare allegato

L'ASSESSORE AL BILANCIO,
FINANZA E PROGRAMMAZIONE
(dott. S. PALMA)



L' SEGRETARIO GENERALE



SEGUE: deliberazione di Giunta Comunale n. 603 del 08.08.2013

La Giunta,

Letto il parere di regolarità tecnica;

Letto il parere di regolarità contabile;

Lette le osservazioni del Segretario Generale;

Sentito l'Assessore al Bilancio, Finanza e Programmazione;

Con VOTI UNANIMI approva la proposta con emendamenti agli artt.9, 22 e 23 del Regolamento, riguardanti ulteriori agevolazioni, evidenziati nel testo coordinato del Regolamento per la disciplina del Tributo Comunale sui Rifiuti e i Servizi (TARES) di cui all'Allegato 2 che, pertanto, viene approvato in sostituzione del testo di cui all'Allegato 1.

Gli importi delle esenzioni e riduzioni previste, previamente quantificati dai Servizi competenti, dovranno trovare compensazione nel Bilancio di Previsione 2013 e Pluriennale 2013/2015.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

CM



55
11

COMUNE DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 31 DEL 29/07/2013 AVENTE AD
OGGETTO: **PROPOSTA AL CONSIGLIO: Regolamento per la disciplina del Tributo comunale
sui Rifiuti e i Servizi (TARES).**

Il Dirigente del Servizio Accertamento delle Entrate e il Dirigente del Servizio Riscossione delle Entrate,
esprimono, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine
alla suddetta proposta: **FAVOREVOLE**

Addi.....

I DIRIGENTI

M. Rosaria Baccigallo
Nello C...

Pervenuta in Ragioneria Generale il 29.07.2013 Prot. 14716

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il
seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:

V. parere allegato

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE

[Signature]

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

La somma di L..... viene prelevata dal Titolo..... Sez.....
Rubrica..... Cap..... () del Bilancio 200..... che presenta
la seguente disponibilità:


Dotazione	L.....	L.....
Impegno precedente	L.....	
Impegno presente	L.....	L.....
Disponibile		L.....

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura
finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE

6
//



COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale Servizi Finanziari

Napoli, 29.07.2013

Oggetto: *Parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, del Dlgs 267/2000 sostituito dell'art. 3 comma 2 del decreto legge 174 del 10 ottobre 2012, alla proposta di deliberazione di G.C. n. 25 del 12.7.2013 della Direzione Servizi Finanziari pervenuta al Servizio Controllo Spese in data .7.2013 prot. IX*

Letto l'art. 147/bis comma, del Dlgs 267/2000 come modificato ed integrato dal D.L. 174/2012 convertito in legge 213/2012.

Richiamate le Circolari prot. n. 957163 del 13.12.2012 a firma del Direttore dei Servizi Finanziari, e, n. 478063 del 14.06.2013 a firma del Segretario Generale.

Visto il Piano di Riequilibrio Pluriennale ai sensi dell'artt. 243 bis, ter e quater del decreto legislativo 267/2000, così come integrato e modificato dal decreto legge 174/2012 convertito nella legge 213/2012, approvato con la deliberazione consiliare n. 3 del 28.01.2013 e il successivo aggiornamento disposto ai sensi dell'art. 1 comma 15 del d.l. 8.04.2013 n.35, convertito con modifiche in legge 64/2013, approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. 33 del 15.07.2013;

Visto che il termine dell'approvazione del Bilancio di Previsione è stato differito al 30 giugno 2013 dal comma 381 dell'art. 1 della legge 24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità) e successivamente differito al 30 settembre 2013 dall'art. 10 del decreto legge 35/2013, convertito con modifiche nella legge 64/2013;

Premesso che la legge 214 del 2011 ha istituito, a decorrere dall'anno 2013, il Tributo Comunale sui Rifiuti e i Servizi (TARES), e, confermata ai Comuni la potestà regolamentare in materia di entrate , anche di natura tributaria.

Considerato che, in virtù dell'art. 27 comma 8 della legge 488 del 2001, il Regolamento del suindicato tributo va approvato entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione.

F
=

con la presente proposta:

- si approva il "Regolamento per la disciplina del Tributo comunale sui Rifiuti e i Servizi (TARES)" composto di n.40 articoli e n. 2 allegati, che, accluso al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- si dispone l'inoltro della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze entro i termini di legge.

Dalla lettura della nota accompagnatoria unita al provvedimento a firma del Dirigente del Servizio Accertamento delle Entrate, si rileva che la normativa vigente in materia di TARES di cui al DPR 158/99 disciplinando ogni aspetto del tributo e la determinazione delle relative tariffe, lascia poco o nulla alla discrezionalità dell'Ente Locale.

Si rileva, dalla lettura dell'art. 22 e dall'art. 23 della bozza di regolamento che risultano riduzioni della tariffa sia per le utenze domestiche (art. 22) che per quelle non domestiche (art. 23). In particolare, l'art. 22 disciplina che la Giunta Comunale con proprio provvedimento e nei limiti dello stanziamento della specifica voce del bilancio di previsione, riconosce una riduzione percentuale della tariffa dovuta, in favore degli utenti residenti che si trovino in particolare condizione di disagio sociale ed economico.

Al pari, l'art. 23 riconosce riduzioni della tariffa per gli esercizi commerciali situati in zone precluse al traffico per la realizzazione di opere pubbliche e una riduzione del 50% per i beni confiscati alla criminalità organizzata ed assegnati ad organizzazioni per scopi di pubblica utilità.

Si rileva che non risulta quantificata la relativa spesa da far gravare sul bilancio comunale al fine di verificarne la compatibilità economico finanziaria con lo stanziamento di bilancio che dovrà essere disposto con l'approvando bilancio di Previsione 2013 e pluriennale 2013/2015.

Si raccomanda pertanto ai dirigenti dei Servizi competenti di far pervenire le quantificazioni delle riduzioni della tariffa prima dell'approvazione della deliberazione di proposta al Consiglio del Bilancio di Previsione 2013 e pluriennale 2013/2014.

Si esprime parere di regolarità contabile favorevole con le osservazioni sopra riportate.

Perr

Il Ragioniere Generale
dr. Raffaele M. M. M. M. M. M.

Osservazioni del Segretario Generale

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica dei Servizi proponenti.

Letto il favorevole parere di regolarità tecnica.

Letto il parere di regolarità contabile, che recita: “[...] Dalla lettura della nota accompagnatoria unita al provvedimento a firma del Dirigente Accertamento delle Entrate, si rileva che la normativa vigente in materia di TARES di cui al DPR 158/99 disciplinando ogni aspetto del tributo e la determinazione delle relative tariffe, lascia poco o nulla alla discrezionalità dell'Ente Locale. Si rileva, dalla lettura dell'art. 22 e dell'art. 23 della bozza di regolamento che risultano riduzioni della tariffa sia per le utenze domestiche (art. 22) che per quelle non domestiche (art. 23). In particolare, l'art. 22 disciplina che la Giunta Comunale [...] riconosce una riduzione percentuale della tariffa dovuta, in favore degli utenti residenti che si trovino in particolare condizione di disagio sociale ed economico. Al pari, l'art. 23 riconosce riduzioni della tariffa per gli esercizi commerciali situati in zone precluse al traffico per la realizzazione di opere pubbliche e una riduzione del 50% per i beni confiscati alla criminalità organizzata ed assegnati ad organizzazioni per scopi di pubblica utilità. Si rileva che non risulta quantificata la relativa spesa da far gravare sul bilancio comunale al fine di verificarne la compatibilità economico-finanziaria con lo stanziamento di bilancio che dovrà essere disposto con l'approvando bilancio di Previsione 2013 e pluriennale 2013/2015. Si raccomanda pertanto ai dirigenti dei Servizi competenti di far pervenire le quantificazioni delle riduzioni della tariffa prima dell'approvazione della deliberazione di proposta al Consiglio del Bilancio di Previsione 2013 e pluriennale 2013/2014. Si esprime parere di regolarità contabile favorevole con le osservazioni sopra riportate.”

Con il provvedimento in oggetto, si intende proporre al Consiglio comunale di approvare il Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e i servizi.

Preso atto delle dichiarazioni riportate nella parte narrativa, redatta dalla dirigenza competente, con attestazione di responsabilità.

Richiamati:

- l'art. 14, comma 15, del D.L. 201/2011, in cui si stabilisce che “Il comune con regolamento può prevedere riduzioni tariffarie, nella misura massima del trenta per cento, nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo.”;
- l'art. 14, comma 19, del D. Lgs. 201/2011, in cui si prevede che “Il consiglio comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.”;
- il Piano di riequilibrio pluriennale, approvato con deliberazione di C.C. n. 3/2013 (aggiornato con deliberazione del 15.7.2013), in cui si riporta, per l'anno 2013, una previsione di accertamento nella misura di € 164.000.000,00 per la TARES, “commisurata al costo effettivo del servizio”, e di € 13.000.000,00 per la “TARES non compensativa”, entrambe stimate “con aliquota al massimo consentito”.
- il comma 8, lett. a) del richiamato articolo 243 bis, il quale prescrive che al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutta la durata del periodo del Piano, l'ente può

deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente; precisando, alla successiva lettera g), che il Comune può accedere al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'art. 243-ter, a condizione che si sia avvalso della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima consentita dalla lettera a);

Ricordato che la responsabilità in merito alla regolarità tecnica viene assunta dalla dirigenza che sottoscrive la proposta, sulla quale ha reso il proprio parere di competenza in termini di "favorevole" ai sensi dell'art. 49 TU, attestando, quindi, a mente del successivo art. 147 bis, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nell'ambito del controllo di regolarità amministrativa e contabile assegnato alla dirigenza stessa nella fase preventiva della formazione dell'atto, al fine di garantire, ai sensi dell'art. 147, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa medesima.

Spettano all'organo deliberante le valutazioni e determinazioni concludenti, tenuto conto che la potestà regolamentare è tipica espressione dell'attività di governo dell'ente, secondo quanto stabilito dall'articolo 7 del D. Lgs. 267/2000, in cui si sancisce l'autonomia regolamentare degli enti locali "nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza", e dal successivo articolo 42, che ne attribuisce la competenza generale al Consiglio comunale, che la esercita nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 117, comma 6, della Costituzione, laddove si prevede che "I Comuni, le Province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite", e di quanto disposto dal citato art. 14 del D.L. 201/2011.

Il Segretario Generale

08.8.13


~~VISTO
Il Sindaco~~

Deliberazione di G.C. di proposta al C.C. n. 603 del 08/08/13 composta da n. 10 pagine progressivamente numerate nonché da allegati descritti nell'atto.

SI ATTESTA:

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 28/08/13 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).

Il Funzionario Responsabile



Data e firma per ricevuta di copia del presente atto da parte dell'addetto al ritiro per il Servizio Segreteria del Consiglio

- Deliberazione adottata dal Consiglio Comunale
in data _____ n° _____
- Deliberazione decaduta

- Altro

Attestazione di conformità

La presente copia, composta da n. 10 pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta Comunale di proposta al Consiglio n. 603 del 08/08/13

Gli allegati descritti nell'atto:

- sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);
- sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati (1), (2);

Il Funzionario responsabile


(1): Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti.
 (2): La Segreteria della Giunta indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.



COMUNE DI NAPOLI
SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

ALLEGATI COSTITUENTI PARTE
INTEGRANTE DELLA
DELIBERAZIONE DI G. C.
N...603.....DEL 18.8.73

ALLEGATO 2



COMUNE DI NAPOLI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL
TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E I SERVIZI

(TARES)

APPROVATO CON
DELIBERAZIONE CONSILIARE N° _____ DEL _____ 2013

INDICE

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3. Soggetto attivo
- Art. 4. Soggetti passivi
- Art. 5. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 6. Esclusioni dal tributo
- Art. 7. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 8. Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 10. Superficie degli immobili
- Art. 11. Costo di gestione
- Art. 12. Determinazione della tariffa
- Art. 13. Articolazione della tariffa
- Art. 14. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 15. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 16. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 17. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 18. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 19. Scuole statali
- Art. 20. Tributo giornaliero
- Art. 21. Tributo provinciale
- Art. 22. Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 23. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Art. 24. Riduzioni per il recupero
- Art. 25. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 26. Presupposto della maggiorazione e aliquote
- Art. 27. Obbligo di dichiarazione
- Art. 28. Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 29. Poteri del Comune
- Art. 30. Accertamento
- Art. 31. Sanzioni

Art. 32. Ravvedimento

Art. 33. Versamenti e Riscossione

Art. 34. Interessi

Art. 35. Rimborsi

Art. 36. Somme di modesto ammontare

Art. 37. Contenzioso

Art. 38. Entrata in vigore e abrogazioni

Art. 39. Disposizioni transitorie

Art. 40. Disposizioni per l'anno 2013

Allegati

all. A: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

all. B: Categorie di utenze non domestiche



Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato in virtù della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) previsto dall'art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2

Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dal vigente Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti.
3. Si definisce "rifiuto" qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - c) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - d) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

- e) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere d) ed f) del presente comma.
 - f) i rifiuti – di cui all'allegato A del presente regolamento – non pericolosi, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, sono stati assimilati ai rifiuti urbani con deliberazione di consiglio comunale, sempre che la produzione di tali rifiuti non superi gli 80 Kg a metro quadro all'anno con un minimo giornaliero di 0,5 Kg al metro quadro;
5. Sono rifiuti speciali, ad eccezione di quelli indicati alla lettera f) del precedente comma 4:
- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 3

Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili o delle aree scoperte assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno



cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art.4

Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art.5

Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato o su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite di civile abitazione;



- d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici a qualsiasi uso adibite, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Art.6

Esclusioni dal tributo

1. Sono escluse dal tributo:
 - a) ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
2. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 7

Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;

- b) le superfici destinate esclusivamente all' esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo che va dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo, gli uffici tributari comunali applicheranno il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 8

Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di

protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo, gli uffici tributari comunali applicheranno il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9

Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi.
2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili, depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo 2, comma 4, lettera e).
4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici

escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

Attività	% di abbattimento:
a) AUTOCARROZZERIE E CASEIFICI:	60%
b) AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI e VERNICIATURE, GALVANO – TECNICI – FONDERIE:	50%
c) AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI, LAVANDERIE E TINTORIE, TIPOGRAFIE e OFFICINE DI CARPENTERIE METALLICHE, AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO:	40%
d) DISTRIBUTORI DI CARBURANTE:	30%
e) FALEGNAMERIE, PASTICCERIE, MACELLERIE, PESCHERIE e FARMACIE:	20%
f) ROSTICCERIE, FRIGGITORIE, PIZZERIE, RISTORAZIONE:	10%

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b) comunicare entro la data di presentazione dei MUD, relativo all'anno di riferimento, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 10

Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune

di cui all'art. 9-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione dalla tassazione delle superfici o parte di esse con altezza inferiore a m. 1,50
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

Art. 11

Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti, ogni anno, sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani, e approvati dal Comune, prima o contestualmente alla approvazione della delibera di definizione delle tariffe.
3. Il Piano Finanziario, redatto in conformità del D.P.R. n. 158/99, indica, tra l'altro, gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

Art. 12

Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla

base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

Art. 13

Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 14

Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente dichiarata entro 60 giorni dall'evento.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 27, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 15

Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio le tariffe per unità di superficie parametrize al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati con separata deliberazione.
4. Nel caso di utenze domestiche, la tariffa per cantine, solai e box di pertinenza dell'unità abitativa destinata a residenza coincide con quella applicata all'unità principale.

Art. 16

Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che

non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare.

2. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 2 unità.
Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data del 1 gennaio dell'anno di tassazione, con conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Art. 17

Tariffa per le utenze non domestiche



1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 18

Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nel D.P.R. n. 158/99, di cui all'allegato B, sulla base della categoria di occupazione dichiarata ed in mancanza sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
2. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
3. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 30 mq.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

5. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 19

Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 20

Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la COSAP.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 24 e 25; non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 22 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 23.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'articolo 26.

Art. 21

Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura del 5% deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all'articolo 26.

Art. 22

Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa è ridotta del 20%, nella quota fissa e nella quota variabile, per le abitazioni tenute a disposizione, per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo.
2. Con separato atto deliberativo l'Amministrazione disciplina e riconosce in favore delle utenze domestiche, che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico, una riduzione della parte variabile della tariffa TARES fino ad un massimo del 30%, in proporzione alla riduzione dei rifiuti così come certificato dalla società di gestione del servizio di raccolta.
3. In presenza di particolari situazioni di disagio economico e sociale, la Giunta Comunale, con proprio provvedimento e nei limiti dello stanziamento della specifica voce di spesa del bilancio di previsione, riconosce una riduzione percentuale della tariffa dovuta, nella misura appresso indicata, a favore degli utenti residenti che dimostrino di trovarsi nelle seguenti condizioni:
 - a) ai nuclei familiari, non coabitanti con altri nuclei, il cui capo famiglia risulti assistito dagli Istituti di Assicurazione obbligatoria per invalidità od inabilità al lavoro, accertata nella misura del 100%, ed i cui componenti del nucleo non

risultino, in tutto o in parte, proprietari di alcun immobile nel Comune di Napoli, riconosce:

- una riduzione fino ad un massimo del 20% della tariffa dovuta – determinata in proporzione alle risorse assegnate in bilancio a copertura dell'agevolazione consentita – se l'indicatore della situazione economica equivalente ISEE (calcolato sulla base della dichiarazione sostitutiva unica contenente i dati reddituali relativi all'anno precedente) non è superiore a € 8.000,00;
- una riduzione fino ad un massimo del 10% della tariffa dovuta – determinata in proporzione alle risorse assegnate in bilancio a copertura dell'agevolazione consentita – se l'indicatore della situazione economica equivalente ISEE (calcolato sulla base della dichiarazione sostitutiva unica contenente i dati reddituali relativi all'anno precedente) è compreso tra € 8.000,01 e € 15.000,00;

b) ai nuclei familiari, non coabitanti con altri nuclei, il cui il capo famiglia ultrasessantacinquenne e l'eventuale coniuge godano della sola pensione sociale ed i cui componenti del nucleo non risultino, in tutto o in parte, proprietari di alcun immobile nel Comune di Napoli, riconosce:

- una riduzione fino ad un massimo del 20% della tariffa dovuta – determinata in proporzione alle risorse assegnate in bilancio a copertura dell'agevolazione consentita – se l'indicatore della situazione economica equivalente ISEE (calcolato sulla base della dichiarazione sostitutiva unica contenente i dati reddituali relativi all'anno precedente) non è superiore a € 8.000,00;
- una riduzione fino ad un massimo del 10% della tariffa dovuta – determinata in proporzione alle risorse assegnate in bilancio a copertura dell'agevolazione consentita – se l'indicatore della situazione economica equivalente ISEE (calcolato sulla base della dichiarazione sostitutiva unica contenente i dati reddituali relativi all'anno precedente) è compreso tra € 8.000,01 e € 15.000,00;

c) ai nuclei familiari, in cui uno dei componenti sia un portatore di handicap, risultante tale da certificato rilasciato dalla competente struttura dell'Azienda Sanitaria Locale ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed i cui

componenti del nucleo non risultino, in tutto o in parte, proprietari di alcun immobile nel Comune di Napoli, riconosce:

- una riduzione fino ad un massimo del 20% della tariffa dovuta – determinata in proporzione alle risorse assegnate in bilancio a copertura dell'agevolazione consentita – se l'indicatore della situazione economica equivalente ISEE (calcolato sulla base della dichiarazione sostitutiva unica contenente i dati reddituali relativi all'anno precedente) non è superiore a € 8.000,00;
- una riduzione fino ad un massimo del 10% della tariffa dovuta – determinata in proporzione alle risorse assegnate in bilancio a copertura dell'agevolazione consentita – se l'indicatore della situazione economica equivalente ISEE (calcolato sulla base della dichiarazione sostitutiva unica contenente i dati reddituali relativi all'anno precedente) è compreso tra € 8.000,01 e € 15.000,00;

4. Nella determinazione della misura delle agevolazioni di cui sopra dovrà comunque essere garantita la riduzione tariffaria per ciascuno degli utenti ascrivibili alle fattispecie di cui al comma precedente.
5. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti non sono cumulabili tra di loro.
6. Le agevolazioni sopra indicate sono concesse su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il 31 luglio di ciascun anno e con effetto per l'anno in cui essa viene presentata, a condizione che il beneficiario dimostri di averne diritto. Allorché queste vengano a cessare, la tariffa intera decorrerà dal primo giorno del mese solare successivo al giorno in cui siano venute meno le condizioni per l'agevolazione, a fronte di denuncia di variazione dell'interessato ovvero a seguito di accertamento d'ufficio, che il Comune può in qualsiasi tempo eseguire, al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'agevolazione. Il termine annuale di presentazione delle domande potrà essere variato con la deliberazione di Giunta Comunale che determina annualmente l'entità delle agevolazioni.
7. Il riconoscimento dell'agevolazione avviene mediante rideterminazione dell'importo dovuto per l'annualità per la quale viene richiesta l'agevolazione.
8. Nell'ipotesi in cui dovesse essere accertata la mancanza dei requisiti per fruire dell'agevolazione, salvo prova contraria da fornirsi da parte dell'utente, il



Comune provvederà al recupero della tariffa intera, con relative sanzioni ed interessi moratori per tutti gli anni ancora suscettibili di accertamento.

9. Ove siano riconosciute delle agevolazioni riguardanti importi della tariffa già riscossi, l'utente avrà diritto al rimborso della somma versata in eccedenza.
10. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata dal Comune attingendo alle risorse appositamente previste dal bilancio comunale destinate alle politiche di agevolazione sociale.

Art. 23

Riduzioni per le utenze non domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 20% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 86 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, gli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone precluse al traffico per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione della tariffa pari al:
 - a) 20% qualora la durata dei lavori sia compresa tra tre mesi e sei mesi;
 - b) 40% qualora la durata dei lavori sia superiore a 6 mesi.La durata delle opere fa riferimento alla data di inizio e chiusura del cantiere. La riduzione è concessa, a pena di decadenza, previa presentazione di una richiesta redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare entro 30 giorni dalla chiusura del cantiere.
4. La tariffa è ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, nella misura del 50% per i beni confiscati alla criminalità organizzata (ex articolo 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo n. 159/2011), ed assegnati ad Enti/Associazioni/Organizzazioni per pubbliche finalità.

5. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione e cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 24

Riduzioni per il recupero

1. Alle utenze non domestiche, che avviano al recupero rifiuti assimilati, spetta una riduzione della tariffa proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati (comunque superiore a 500Kg l'anno) che il produttore dimostri, a consuntivo, di avere avviato a recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. La richiesta deve essere presentata, annualmente, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui il contribuente ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti e deve essere corredata della seguente documentazione:
 - a) Modello Mud;
 - b) Attestazione e fatture rilasciate dal soggetto che effettua l'attività di recupero;
 - c) Copia del registro di carico e scarico;
 - d) Copia dell'autorizzazione ai sensi di legge dell'impianto di recupero.
3. La riduzione, riconoscibile fino ad un massimo del 30% del tributo dovuto, viene determinata moltiplicando la quantità di rifiuti avviati al recupero per il 30% del costo variabile unitario al Kg (concernente i rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche); l'importo risultante va detratto dall'importo totale del tributo dovuto e viene riconosciuto mediante compensazione con la prima scadenza utile.
4. Per le utenze non domestiche che conferiscono i rifiuti assimilati presso i Centri di Raccolta, la riduzione in questione, riconoscibile fino ad un massimo del 20% del tributo dovuto, viene determinata moltiplicando la quantità di rifiuti avviati al recupero per il 20% del costo variabile unitario al Kg (concernente i rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche); l'importo risultante va detratto dall'importo totale del tributo dovuto e viene riconosciuto mediante compensazione con la prima scadenza utile.

5. La riduzione di cui al comma 4 è riconosciuta purché il conferimento avvenga nel rispetto delle procedure indicate dal Regolamento di gestione dei Centri di Raccolta.

Art. 25

Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile:
 - a) al 40% per le utenze poste a una distanza compresa tra 500 metri e 800 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica;
 - b) al 30% per le utenze poste a una distanza compresa tra 801 metri e 1000;
 - c) al 20% per le utenze poste ad una distanza superiore.
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche con superficie imponibile non superiore a 200 mq. Non si applica alle altre utenze non domestiche, che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali.
3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 26

Presupposto della maggiorazione e aliquote

1. Alla tariffa relativa al tributo comunale si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune.
2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.
3. Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni e ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.

4. La maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 19.
5. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
6. L'aliquota base della maggiorazione è stabilita, dalla legge, per ogni tipologia di utenza, in 0,30 euro per ogni metro quadrato di superficie imponibile.

Art. 27

Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: nel caso di residenti dall'intestatario della scheda di famiglia e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 28

Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro 60 giorni dall'evento.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento

A.R., o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione a fede la data di invio.

6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 29

Poteri del Comune

1. La Giunta Comunale, con proprio atto, nomina i dirigenti responsabili per materia della gestione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
Ai medesimi dirigenti, ciascuno per la parte di propria competenza, sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il dirigente del Servizio Accertamento delle Entrate può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

Art. 30

Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 500 il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a 12 rate mensili, oltre agli interessi di cui all'articolo 34.

Art. 31

Sanzioni

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione originaria o di variazione si applica la sanzione amministrativa del:
 - a) 200% se la violazione si riferisce ad un solo anno;
 - b) 250% se la violazione si riferisce a due anni;
 - c) 300% se la violazione si riferisce a più di due anni.
3. In caso di infedele o incompleta dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del:
 - a) 75% se la violazione è riferita ad un periodo fino a due anni;
 - b) 100% se la violazione è riferita ad un periodo oltre i due anni;
4. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano all'importo del tributo dovuto per il primo anno di imposta accertato.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo ²⁹~~28~~, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa di euro 300.

La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

6. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
7. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 32

Ravvedimento

1. Per i versamenti effettuati in ritardo si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 1, ridotta come di seguito riportato:
 - a) ritardo entro il 14° giorno: 0,2% per ogni giorno di ritardo;
 - b) ritardo entro il 30° giorno: 3%;
 - c) ritardo entro 1 anno: 3,75%;
 - d) ritardo oltre 1 anno: 10%.
2. Per le dichiarazioni presentate in ritardo si applica la sanzione come si seguito riportato:
 - a) ritardo entro novanta giorni: 10% se l'imposta non è versata;
€ 5,10 se l'imposta è versata;
 - b) ritardo oltre novanta giorni: 30% se l'imposta non è versata;
€ 12,00 se l'imposta è versata

Art. 33

Versamenti e Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in numero 4 rate scadenti nei mesi di maggio, luglio, settembre e dicembre (conguaglio), con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il termine previsto per la prima rata di ciascun anno.

2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale unico nazionale, ovvero tramite modello di pagamento unificato (modello F24) di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 31, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il terzo comma dell'art. 30.

Art. 34

Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del 4% annuo.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 35

Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 34, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere utilizzato in compensazione con il tributo dovuto per le annualità successive o con le somme dovute a tale titolo al seguito della notifica di avvisi di accertamento.

Art. 36

Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, legge n. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a € 30 per anno d'imposta.

Art. 37

Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Al fine di contenere il contenzioso tributario, si ritiene applicabile, dallo specifico regolamento comunale, approvato con Delibera Consiliare n. 267 del 19/10/1998 e ss.mm.ii, l'istituto dell'accertamento con adesione, previsto per la Tarsu, sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applica altresì, quale ulteriore istituto deflattivo del contenzioso, il regolamento Comunale, approvato con Deliberazione Consiliare n. 57 del 29/03/2000 in materia di autotutela.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dall'art. 30, comma 3.

Art. 38

Entrata in vigore e abrogazioni

Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2013.

Art. 39


Disposizioni transitorie

Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 40

Disposizioni per l'anno 2013

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni presentate ai fini TARSU, inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento, che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale.
2. Detto tributo è versato, mediante bollettino di conto corrente postale unico nazionale, ovvero tramite modello di pagamento unificato (modello F24) di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in numero 4 rate bimestrali con scadenza l'ultimo giorno dei mesi ottobre, dicembre, febbraio e aprile.
3. La maggiorazione (servizi indivisibili), il cui introito è di competenza dello Stato, è versato con l'ultima rata ed è pari ad € 0,30 al metro quadro.
4. Le prime 3 rate del tributo possono essere versate in una unica soluzione entro la scadenza della 1° rata (31 ottobre 2013).
5. Qualora nel corso dell'anno 2013 si siano verificati fatti che determinano un diverso ammontare del tributo, il contribuente si astiene dall'effettuare versamenti d'imposta e l'Ufficio provvederà a liquidare, con apposito avviso e senza aggravio di sanzioni e interessi, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, l'importo dovuto, se dovuto per l'anno 2013.



6. Le nuove denunce di occupazione e/o cessazione, variazioni ed agevolazioni, per fatti intervenuti nell'anno 2013, devono, in via transitoria, essere presentate entro, e non oltre, il termine del 20 gennaio 2014.
7. Per l'anno 2013 il termine di presentazione delle istanze per usufruire delle riduzioni e delle agevolazioni di cui agli articoli 22 e 23 è prorogato al 30 novembre 2013.



Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente Regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;

- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi;
- rifiuti ingombranti;
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi;
- pannolini pediatrici e i pannoloni;
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.



Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche, per i **Comuni con più di 5.000 abitanti**, sono suddivise nelle seguenti categorie:

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club



[Allegato 1]

Al Presidente del Consiglio Comunale di Napoli Prof. Raimondo Pasquino

ORDINE DEL GIORNO n° 3 DELL' B. 603

Ai sensi e per effetto dell' art.44 del regolamento interno del Consiglio Comunale di Napoli, il Consigliere Comunale, sig. Domenico Palmieri, formalizza il presente ordine del giorno in merito al rinvio della scadenza di una o più rate della TARES

PREMESSO

Che il comune può rinviare al 2014 la scadenza di una o più rate della Tares dovuta per l'anno 2013;

Che la maggiorazione standard pari al 0,30 euro per metro quadrato, come chiarito dal dipartimento delle finanze con la risoluzione n. 9/DF del 9 settembre 2013, deve però essere pagata, unitamente all'ultima rata per il 2013, entro il 16 dicembre 2013;

Che è evidente l'esigenza da parte dell' Amministrazione di dover tutelare e alleviare il contribuente da un eccessivo onere fiscale concentrato in un periodo temporale assai ristretto;

che si è ormai arrivati alla metà del secondo semestre del 2013, il comune si trova di fronte all'alternativa di stabilire o un numero limitato di rate dall'importo elevato o, in alternativa, un numero più ampio di rate con scadenze assai ravvicinate;

che a tale riguardo era già intervenuto il legislatore attraverso una norma valida per il solo anno 2013, stabilendo che il versamento della prima rata della Tares è posticipato a luglio, con facoltà del comune di differire ulteriormente tale termine;

che poi l'art. 10, comma 2, lett. a), del dl 35 del 2013, ha stabilito che per il solo anno 2013, in deroga alle norme generali contenute nell'art. 14, comma 35, del dl 201 del 2011, gli enti locali possono stabilire tranquillamente la scadenza e il numero delle rate del versamento del tributo, svincolandosi dalle quattro rate e dalle relative scadenze fissate a gennaio, aprile, luglio e ottobre;

che occorre però tener conto del fatto che la lett. c) del comma 2 dell'art. 10 ha previsto che per il solo anno 2013 «la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo»;

ATTESO

che il comune può non essere vincolato a fissare la scadenza delle rate del tributo dovuto per l'anno 2013 entro lo stesso anno, vista la situazione di carattere eccezionale determinata dalle nuove disposizioni dell'art. 5 del dl 31 agosto 2013, n. 102, che ai commi da 1 a 3, concede all'ente la possibilità di approvare il regolamento di disciplina della Tares anche secondo principi diversi da quelli previsti dall'art. 14 del dl 201 del 2011 entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013, differito al 30 novembre 2013 dal comma 1 dell'art. 8 dello stesso dl 102 del 2013. Per cui, compatibilmente con le proprie esigenze finanziarie, il comune può posticipare al 2014 il versamento di una o più rate della Tares 2013, fermo restando l'accertamento contabile nell'esercizio 2013;


che deve essere in ogni modo versata entro il 2013 la maggiorazione standard di cui all'art. 14, comma 13, del dl 201 del 2011, il cui gettito deve essere quantificato con certezza e contabilizzato nel bilancio dello stato nell'esercizio 2013;

IMPEGNA IL SINDACO E L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Affinchè:

nell'esercizio dell'autonomia regolamentare attribuita dall'art. 52, comma 1, del dlgs 15 dicembre 1997, n. 446, valuti, compatibilmente con le specifiche esigenze di bilancio, di articolare il versamento della Tares in un numero di 4 rate da corrispondere nei mesi di ottobre/ dicembre 2013 e febbraio/aprile 2014, in maniera tale da scongiurare il pericolo di addossare al contribuente un onere tributario assai gravoso in un limitato lasso di tempo. E' fatta salva la necessità di versare la maggiorazione con l'ultima rata del 2013, proprio al fine di salvaguardare il gettito riservato all'erario .

Domenico Palmieri



Napoli, li _____

[Allegato 2]

Al sig. Presidente della
Commissione Consiliare Bilancio

Prot. n° _____

Oggetto: Proposta di emendamenti alla deliberazione di Giunta Comunale di proposta al Consiglio n° 603 dell'8 agosto 2013 concernente: *Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e i servizi (TARES)*.

Visto che con deliberazione di Giunta Comunale di proposta al Consiglio n° 603 dell'8 agosto 2013 è stato approvato il Regolamento per la disciplina della TARES;

Viste le novità legislative in materia TARES disposte dal decreto legge 31 agosto 2013 n° 102;

Viste le precisazioni fornite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con risoluzione n° 9/DF del 9 settembre 2013 in ordine alle citate novità legislative;

Ritenuto, pertanto, doveroso uniformare, al nuovo dettato normativo di cui sopra, la citata deliberazione di Giunta Comunale di proposta al Consiglio n° 603/2013;


Si propone il seguente

EMENDAMENTO

1. Sostituire i commi 3 e 4 dell'articolo 40 del Regolamento TARES con i seguenti:

"3. La maggiorazione (servizi indivisibili), il cui introito è di competenza dello Stato, è versato con la prima rata (31 ottobre 2013) ed è pari a € 0,30 al metro quadrato.

4. Il tributo può essere versato in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata (31 ottobre 2013)."



In riferimento agli emendamenti di cui sopra il Dirigente del Servizio Accertamento delle Entrate, esprime, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo n° 267/2000, parere favorevole.

Napoli,

Il Dirigente del Servizio
Accertamento delle Entrate
dott.ssa M. R. Bencivenga

M. Rosaria Bencivenga

Visto: Il Direttore Centrale
Servizi Finanziari
(dott. R. Mucciariello)

G. T. M. S. M.

L'Assessore al Bilancio,
Finanza e Programmazione
dott. S. Palma

S. Palma



[Allegato 3]

Consiglio Comunale
Gruppo Consiliare Unione di Centro
Il Presidente

**EMENDAMENTO SOSTITUTIVO ALLA DELIBERA DI G.C. n. 603
del 08 agosto 2013**

Sostituire l'art. 23, comma 4, del Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e i servizi (TARES), che recita:

-La tariffa è ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, **nella misura del 50%** per i beni confiscati alla criminalità organizzata (ex. Art. 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo n. 159/2011), ed assegnati ad Enti, Associazioni e Organizzazioni per pubbliche finalità;

con:

- La tariffa è ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, **nella misura dell'85%** per i beni confiscati alla criminalità organizzata (ex. Art. 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo n. 159/2011), ed assegnati ad Enti, Associazioni e Organizzazioni per pubbliche finalità;

David Lebro

*Si esprime parere
favorevole*

*Il Presidente
Mr. Maria Biondi*

3

(Allegato H)

EMENDAMENTO N.
ALLA DELIBERAZIONE N. 603 DEL 08 AGOSTO 2013
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E I SERVIZI (TARES)

Visto che:

- l'articolo 9 comma 3 e ss. dell'allegato Regolamento TARES, denominato "Esclusione per produzioni di rifiuti non conferibili al pubblico servizio", regola i casi in cui un'utenza non domestica produca contemporaneamente ed in via continuativa sia rifiuti urbani che rifiuti speciali non assimilati o sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio;
- nei casi in cui sussista una obiettiva difficoltà nella determinazione della superficie escludibili dal tributo relativamente alle utenze di cui sopra, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente applicando all'intera superficie una percentuale di abbattimento;

Preso atto che:

- le Pescherie conferiscono una parte significativa dei rifiuti prodotti, gli scarti alimentari, a ditte specializzate nello smaltimento dei rifiuti speciali;
- il Regolamento TARES, all'articolo 9 comma 4, inserisce la categoria citate al punto precedente nella lettera e) per la quale è previsto l'abbattimento del 20% della superficie imponibile;

Ritenuto che:

- La percentuale del 20%, per la categoria delle Pescherie, risulta non proporzionale al rapporto esistente tra produzioni di rifiuti urbani conferiti all'ASIA e rifiuti speciali smaltiti in autonomia;

PROPONE IL SEGUENTE EMENDAMENTO

Modificare l'articolo 9 comma 4 del Regolamento TARES nel senso di eliminare le Pescherie dalla lettera e) e inserire tale categoria nella lettera c) per le quali è previsto un abbattimento forfettario delle superfici del 40%.

Al Presidente Commissione
Bolzano.

Alfredo Stefanini

OK

Si esprime
parere favorevole
al disinfestare
Mr. Rossi

11

(Allegato)

EMENDAMENTO N.
ALLA DELIBERAZIONE N. 603 DEL 08 AGOSTO 2013
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E I SERVIZI (TARES)

Visto che:

- l'art. 23 del Regolamento Tares disciplina i casi in cui si possibile una riduzione tariffaria per le utenze non domestiche;

Preso atto che:

- l'obiettivo dell'Amministrazione comunale è quello di favorire le forme di riduzione del rifiuto e di incentivo della raccolta differenziata;
- la raccolta e il recupero della frazione umida, nelle more dell'avvio e completamento degli impianti di compostaggio sul territorio cittadino, rappresentano un costo notevole per la gestione dei rifiuti;
- il Regolamento già prevede l'introduzione di forme di compostaggio per le utenze domestiche;

PROPONE IL SEGUENTE EMENDAMENTO

Aggiungere il comma 7 all'articolo 23 del Regolamento TARES, che recita: "Con separato atto deliberativo l'Amministrazione disciplina e riconosce in favore delle utenze non domestiche, che dichiarano di provvedere al compostaggio in proprio, o anche attraverso forme associate di impresa, una riduzione della tariffa TARES fino ad un massimo del 20%, in proporzione alla riduzione dei rifiuti."

Si espone per
Carabinieri
le Diripute
Mr. Rosaria B...

Il Presidente Comun
bancario
L. De...

otto

6

[Allegato 6]

EMENDAMENTO N.
ALLA DELIBERAZIONE N. 603 DEL 08 AGOSTO 2013
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E I SERVIZI (TARES)

Visto che:

- l'art. 24 del Regolamento Tares disciplina i casi nei quali viene premiato il maggior recupero di materiale assicurato dalle utenze non domestiche;

Preso atto che:

- l'obiettivo dell'Amministrazione comunale è quello di favorire le forme di riduzione del rifiuto e di incentivo della raccolta differenziata;

PROPONE IL SEGUENTE EMENDAMENTO

Aggiungere il comma 2 bis all'articolo 24 del Regolamento TARES, che recita: "2bis. In alternativa le utenze commerciali e produttive, che effettuano tali forme di recupero dei rifiuti assimilati per il tramite della società di igiene urbana, devono presentare apposita richiesta al fine di dimostrare i quantitativi di materiale destinato al recupero, a cui potrà seguire un'attività di monitoraggio e verifica da parte società di igiene urbana."

Si esprime
l'onorevole
il sindaco
M. Renzo Benucci

Il Presidente
Comune Bolzano
L. Lepore
M.D.

8



DELIBERA 603

ALL'ART. 23 comma 5 si chiede di aggiungere
dopo le parole per gli enti - A TUTTE -
LE APPROVAZIONI E ORGANIZZAZIONI NON
LUCRATIVE, REPOCA RMENIE I SERVIZI NEGLI
AMBI REGIONALI, COE PARTICOLARE RIGUARDO
A QUELLE CHE ^{presentano} presentano ^{particolarmente} a
favore dell'Asuni

Crisoboro F. S. I.

Si esprime parere
negativo

il Dirigente

M. Borroni

Benzi

4

C. n. 10/13

Consiglio Comunale seduta 16/9/2013

- EMENDAMENTO TARES -

Art. 22
All'art. ~~22~~ ²² comma ~~3~~ ³ del regolamento
Sulla disciplina del tributo
sostituisce
per famiglie numerose (5 o più
componenti). Teoricamente per
prezati da TARES, previsto
quando sotto 8 mila euro di
ISEE, una riduzione del
20% con il seguente:

" per famiglie numerose (5 o più
componenti), teoricamente per
prezati da Tares, previsto,
quando sotto 8 mila euro di
ISEE una riduzione del
40% "

A. G. G. (P. G.) *delap*
- *delap* (F. G.)

PHB

In esecuzione precedente personale
il dirigente
Mr. Boni Beny

2

del
16.09.2013

562603
[Allegato 9]

Gruppo FdS - LpA

Proposte di emendamento al regolamento per la
disciplina delle TARES.

all'art. 23 punto 5 - aggiungere tra le parole
~~"per i beni conferiti alle finalità organizzate" e~~
~~"ed assegnati a Enti/organizzazioni pu pubbliche~~
~~finalità" e tutte le organizzazioni che non~~
~~hanno scopo di lucro.~~

Associazioni nate scopo di lucro operanti
con finalità sociali e ambientali registrate
alla data del 31/12/2012.

Amministratore FdS LpA. A. P. (15V)


Si esprime parere negativo in quanto l'art. 23
comma 5 più prevede tale tipologia
di Associazioni

Il Dirigente
M. Rosaria Biondi



COMUNE DI NAPOLI

Dipartimento Consiglio Comunale
Servizio Coordinamento - Collegio dei Revisori



COMUNE DI NAPOLI

Prot. 2013. 0661925 04/09/2013 11.19

Mitt.: Collegio Revisori dei Conti

Rec.: Segreteria del Consiglio Comunale e Gruppi ...

Subfascicolo : 2013.002.011.2/18



Alla Segreteria del Consiglio Comunale
Al Presidente del Consiglio Comunale
Ai Sigg. Vice Presidenti del Consiglio
Al Sig. Assessore al Bilancio, Finanza e
Programmazione
Al Sig. Segretario Generale


LORO SEDI

Oggetto: Rif. Delibera di G.C. n° 603 del 08/08/2013 ad oggetto – “Proposta al Consiglio: Regolamento per la disciplina del Tributo comunale sui Rifiuti e i Servizi (TARES)”.

Si trasmette, in allegato, per gli adempimenti di competenza e per opportuna conoscenza, copia della relazione del Collegio dei Revisori relativa alla delibera in oggetto.

Distinti saluti

Il Coordinatore
Dy. G. SCALA



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

PARERE ESPRESSO DAL COLLEGIO REVISORI DEI CONTI DEL 02/09/2013

OGGETTO: Deliberazione di G.C. n. 603 del 08 agosto 2013 – Proposta al Consiglio di “Regolamento per la disciplina del Tributo comunale sui Rifiuti e i Servizi (TARES).

L'anno duemilatredici, il giorno 2 del mese di settembre, alle ore 14:00, presso i locali siti al 3° piano di Palazzo S. Giacomo, si è riunito il Collegio dei Revisori così composto e presente:

dr. Vincenzo DE SIMONE	Presidente
dr. Giuseppe TOTO	Componente
dr. Antonio Luciano	Componente

per esprimere il proprio parere sulla Deliberazione di G.C., di cui all'oggetto.

Il Collegio dei Revisori;

visto l'art. 14 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazione nella legge n. 214 del 22 dicembre 2011 e successivamente modificata dall'art. 1, comma 387 della legge n.228/2012 (legge di stabilità) con la quale è stato istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) con applicazione e decorrenza dal 1 gennaio 2013;

viste le disposizioni di cui all'art. 2 e 3 del decreto legge n. 35/2013 coordinato con la legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64, concernente le modalità di applicazione di regole e modalità operative per la riscossione del tributo in questione;

viste le linee guida predisposte dal Ministero delle Economie e Finanze per la redazione del Piano economico Finanziario, del Regolamento comunale e per la determinazione delle tariffe;

ritenuto opportuno prendere atto che nel Regolamento in corso di approvazione, l'ammontare complessivo dovuto (TARES) è suddiviso in 4 rate e che tali rate abbiano scadenza nei mesi di maggio, luglio, ottobre e dicembre di ciascun anno, ferma restando di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il termine di



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti

pagamento della prima rata;

ritenuto congruo fissare gli interessi di mora nella misura del 4% annuo;

ritenuto ancora opportuno determinare per la Tares la stessa misura delle sanzioni applicate alla Tarsu;

ritenuto ancora prevedere una ulteriore possibilità di ravvedimento oltre i termini di legge, sempre che il contribuente si ravveda spontaneamente e prima ancora che si inizia un'attività di verifica e di ispezione;

ritenuto ancora opportuno applicare alla Tares la medesima disciplina di dilazione di pagamenti vigenti per la Tarsu;

ritenuto ancora chiarire e specificare che alla Tares si applicano il vigente Regolamento comunale in materia di autotutela già approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 29 marzo 2000, e successivamente modificato ed integrato con il Regolamento in materia di accertamento con adesione approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 267 del 19 ottobre 1998 e successivamente modificato ed integrato;

TUTTO CIO' PREMESSO E PRECISATO

si procede all'esame della Delibera di G.C. richiamata in oggetto per esprimere il proprio parere e per quanto di competenza.

Richiamando l'art. 14, comma 15, del D.L. 201/2011 in cui si stabilisce che il Comune con proprio Regolamento può prevedere riduzioni tariffarie nella misura massima del 30% nel caso di:

- a) abitazione con un unico occupante;
- b) abitazione tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

richiamato altresì l'art. 14, comma 19, del D.Lgs. 201/2011 in cui si prevede che il Consiglio comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza



COMUNE DI NAPOLI

Collegio dei Revisori dei Conti


dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa;

TUTTO CIO' RIPORTATO ED ESAMINATO


il Collegio dei revisori esprime parere favorevole alla proposta al Consiglio di "Approvazione del Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e i servizi (TARES), determinazione e di approvazione delle tariffe del Tributo comunale sui rifiuti e servizi (TARES).

Napoli, li 02/09/2013

IL COLLEGIO DEI REVISORI



Three handwritten signatures are present, each written over a horizontal line. The first signature is the largest and most prominent, followed by a smaller one, and then a third signature at the bottom.



COMUNE DI NAPOLI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E I SERVIZI

(TARES)

APPROVATO CON

DELIBERAZIONE CONSILIARE N° 50 DEL 16.09.2013

INDICE

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3. Soggetto attivo
- Art. 4. Soggetti passivi
- Art. 5. Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 6. Esclusioni dal tributo
- Art. 7. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 8. Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 10. Superficie degli immobili
- Art. 11. Costo di gestione
- Art. 12. Determinazione della tariffa
- Art. 13. Articolazione della tariffa
- Art. 14. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 15. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 16. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 17. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 18. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 19. Scuole statali
- Art. 20. Tributo giornaliero
- Art. 21. Tributo provinciale
- Art. 22. Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 23. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Art. 24. Riduzioni per il recupero
- Art. 25. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 26. Presupposto della maggiorazione e aliquote
- Art. 27. Obbligo di dichiarazione
- Art. 28. Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 29. Poteri del Comune
- Art. 30. Accertamento
- Art. 31. Sanzioni

- Art. 32. Ravvedimento
- Art. 33. Versamenti e Riscossione
- Art. 34. Interessi
- Art. 35. Rimborsi
- Art. 36. Somme di modesto ammontare
- Art. 37. Contenzioso
- Art. 38. Entrata in vigore e abrogazioni
- Art. 39. Disposizioni transitorie
- Art. 40. Disposizioni per l'anno 2013

Allegati

- all. A: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani
- all. B: Categorie di utenze non domestiche



Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato in virtù della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) previsto dall'art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2

Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dal vigente Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti.
3. Si definisce "rifiuto" qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - c) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - d) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;




- e) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere d) ed f) del presente comma.
 - f) i rifiuti – di cui all'allegato A del presente regolamento – non pericolosi, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, sono stati assimilati ai rifiuti urbani con deliberazione di consiglio comunale, sempre che la produzione di tali rifiuti non superi gli 80 Kg a metro quadro all'anno con un minimo giornaliero di 0,5 Kg al metro quadro;
5. Sono rifiuti speciali, ad eccezione di quelli indicati alla lettera f) del precedente comma 4:
- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 3

Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili o delle aree scoperte assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si



riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art.4

Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art.5

Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato o su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite di civile abitazione;



d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici a qualsiasi uso adibite, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Art.6

Esclusioni dal tributo

1. Sono escluse dal tributo:
 - a) ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
2. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 7

Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;

- b) le superfici destinate esclusivamente all' esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo che va dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo, gli uffici tributari comunali applicheranno il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 8

Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.



2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo, gli uffici tributari comunali applicheranno il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9

Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi.
2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili, depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo 2, comma 4, lettera f).
4. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando



all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

Attività	% di abbattimento:
a) AUTOCARROZZERIE E CASEIFICI:	60%
b) AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI e VERNICIATURE, GALVANO – TECNICI – FONDERIE:	50%
c) AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI, LAVANDERIE E TINTORIE, TIPOGRAFIE e OFFICINE DI CARPENTERIE METALLICHE, AUTOFFICINE DI ELETTRAUTO, PESCHERIE:	40%
d) DISTRIBUTORI DI CARBURANTE:	30%
e) FALEGNAMERIE, PASTICCERIE, MACELLERIE, ORTOFRUTTA, FIORAI e FARMACIE:	20%
f) ROSTICCERIE, FRIGGITORIE, PIZZERIE, RISTORAZIONE:	10%

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- comunicare entro la data di presentazione dei MUD, relativo all'anno di riferimento, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 10

Superficie degli immobili

- La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
- Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'art. 9-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie

assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione dalla tassazione delle superfici o parte di esse con altezza inferiore a m. 1,50
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

Art. 11


Costo di gestione

1. Il tributo comunale sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
2. I costi del servizio sono definiti, ogni anno, sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani, e approvati dal Comune, prima o contestualmente alla approvazione della delibera di definizione delle tariffe.
3. Il Piano Finanziario, redatto in conformità del D.P.R. n. 158/99, indica, tra l'altro, gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

Art. 12

Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.



3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

Art. 13

Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 14

Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente dichiarata entro 60 giorni dall'evento.



3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 28, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 15

Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati con separata deliberazione.
4. Nel caso di utenze domestiche, la tariffa per cantine, solai e box di pertinenza dell'unità abitativa destinata a residenza coincide con quella applicata all'unità principale.

Art. 16

Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non



fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare.

2. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 2 unità.
Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data del 1 gennaio dell'anno di tassazione, con conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

Art. 17

Tariffa per le utenze non domestiche




1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 18

Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nel D.P.R. n. 158/99, di cui all'allegato B, sulla base della categoria di occupazione dichiarata ed in mancanza sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
2. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
3. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 30 mq.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.



5. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 19

Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 20

Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la COSAP.
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 24 e 25; non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 22 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 23.



6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'articolo 26.

Art. 21

Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.;
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura del 5% deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all'articolo 26.

Art. 22

Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa è ridotta del 20%, nella quota fissa e nella quota variabile, per le abitazioni tenute a disposizione, per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo.
2. Con separato atto deliberativo l'Amministrazione disciplina e riconosce in favore delle utenze domestiche, che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico, una riduzione della parte variabile della tariffa TARES fino ad un massimo del 30%, in proporzione alla riduzione dei rifiuti.
3. In presenza di particolari situazioni di disagio economico e sociale, la Giunta Comunale, con proprio provvedimento e nei limiti dello stanziamento della specifica voce di spesa del bilancio di previsione, riconosce una riduzione percentuale della tariffa dovuta, nella misura appresso indicata, a favore degli utenti residenti che dimostrino di trovarsi nelle seguenti condizioni:
 - a) ai nuclei familiari, non coabitanti con altri nuclei, il cui capo famiglia risulti assistito dagli Istituti di Assicurazione obbligatoria per invalidità od inabilità al lavoro, accertata nella misura del 100%, ed i cui componenti del nucleo non

risultino, in tutto o in parte, proprietari di alcun immobile nel Comune di Napoli, riconosce:

- una riduzione fino ad un massimo del 20% della tariffa dovuta – determinata in proporzione alle risorse assegnate in bilancio a copertura dell'agevolazione consentita – se l'indicatore della situazione economica equivalente ISEE (calcolato sulla base della dichiarazione sostitutiva unica contenente i dati reddituali relativi all'anno precedente) non è superiore a € 8.000,00;
- una riduzione fino ad un massimo del 10% della tariffa dovuta – determinata in proporzione alle risorse assegnate in bilancio a copertura dell'agevolazione consentita – se l'indicatore della situazione economica equivalente ISEE (calcolato sulla base della dichiarazione sostitutiva unica contenente i dati reddituali relativi all'anno precedente) è compreso tra € 8.000,01 e € 15.000,00;

b) ai nuclei familiari, non coabitanti con altri nuclei, il cui il capo famiglia ultrasessantacinquenne e l'eventuale coniuge godano della sola pensione sociale ed i cui componenti del nucleo non risultino, in tutto o in parte, proprietari di alcun immobile nel Comune di Napoli, riconosce:

- una riduzione fino ad un massimo del 20% della tariffa dovuta – determinata in proporzione alle risorse assegnate in bilancio a copertura dell'agevolazione consentita – se l'indicatore della situazione economica equivalente ISEE (calcolato sulla base della dichiarazione sostitutiva unica contenente i dati reddituali relativi all'anno precedente) non è superiore a € 8.000,00;
- una riduzione fino ad un massimo del 10% della tariffa dovuta – determinata in proporzione alle risorse assegnate in bilancio a copertura dell'agevolazione consentita – se l'indicatore della situazione economica equivalente ISEE (calcolato sulla base della dichiarazione sostitutiva unica contenente i dati reddituali relativi all'anno precedente) è compreso tra € 8.000,01 e € 15.000,00;

c) ai nuclei familiari, in cui uno dei componenti sia un portatore di handicap, risultante tale da certificato rilasciato dalla competente struttura dell'Azienda Sanitaria Locale ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed i cui




componenti del nucleo non risultino, in tutto o in parte, proprietari di alcun immobile nel Comune di Napoli, riconosce:

- una riduzione fino ad un massimo del 20% della tariffa dovuta – determinata in proporzione alle risorse assegnate in bilancio a copertura dell'agevolazione consentita – se l'indicatore della situazione economica equivalente ISEE (calcolato sulla base della dichiarazione sostitutiva unica contenente i dati reddituali relativi all'anno precedente) non è superiore a € 8.000,00;
 - una riduzione fino ad un massimo del 10% della tariffa dovuta – determinata in proporzione alle risorse assegnate in bilancio a copertura dell'agevolazione consentita – se l'indicatore della situazione economica equivalente ISEE (calcolato sulla base della dichiarazione sostitutiva unica contenente i dati reddituali relativi all'anno precedente) è compreso tra € 8.000,01 e € 15.000,00;
- d) per famiglie numerose (cinque o più componenti), teoricamente più pressate dalla TARES prevista, quando sotto 8 mila euro di ISEE, una riduzione del 40%".

4. Nella determinazione della misura delle agevolazioni di cui sopra dovrà comunque essere garantita la riduzione tariffaria per ciascuno degli utenti ascrivibili alle fattispecie di cui al comma precedente.

5. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti non sono cumulabili tra di loro.

6. Le agevolazioni sopra indicate sono concesse su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il 31 luglio di ciascun anno e con effetto per l'anno in cui essa viene presentata, a condizione che il beneficiario dimostri di averne diritto. Allorché queste vengano a cessare, la tariffa intera decorrerà dal primo giorno del mese solare successivo al giorno in cui siano venute meno le condizioni per l'agevolazione, a fronte di denuncia di variazione dell'interessato ovvero a seguito di accertamento d'ufficio, che il Comune può in qualsiasi tempo eseguire, al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'agevolazione. Il termine annuale di presentazione delle domande potrà essere variato con la deliberazione di Giunta Comunale che determina annualmente l'entità delle agevolazioni.




7. Il riconoscimento dell'agevolazione avviene mediante rideterminazione dell'importo dovuto per l'annualità per la quale viene richiesta l'agevolazione.
8. Nell'ipotesi in cui dovesse essere accertata la mancanza dei requisiti per fruire dell'agevolazione, salvo prova contraria da fornirsi da parte dell'utente, il Comune provvederà al recupero della tariffa intera, con relative sanzioni ed interessi moratori per tutti gli anni ancora suscettibili di accertamento.
9. Ove siano riconosciute delle agevolazioni riguardanti importi della tariffa già riscossi, l'utente avrà diritto al rimborso della somma versata in eccedenza.
10. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata dal Comune attingendo alle risorse appositamente previste dal bilancio comunale destinate alle politiche di agevolazione sociale.

Art. 23

Riduzioni per le utenze non domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 20% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 86 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, gli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone precluse al traffico per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto ad una riduzione della tariffa pari al:
 - a) 20% qualora la durata dei lavori sia compresa tra tre mesi e sei mesi;
 - b) 40% qualora la durata dei lavori sia superiore a 6 mesi.La durata delle opere fa riferimento alla data di inizio e chiusura del cantiere. La riduzione è concessa, a pena di decadenza, previa presentazione di una richiesta redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare entro 30 giorni dalla chiusura del cantiere.
4. La tariffa è ridotta nella parte fissa e nella parte variabile nella misura dell'85% per i beni confiscati alla criminalità organizzata(ex Art.48, comma 3, lettera c) del



decreto legislativo n. 159/2011) ed assegnati a Enti, Associazioni e Organizzazioni per pubbliche finalità;

5. La tariffa è ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, nella misura del 50% per gli enti, a tutte le associazioni e organizzazioni non lucrative, associazioni senza scopo di lucro operanti con finalità sociali e ambientali registrate alla data del 31.12.2012, regolarmente iscritte negli albi regionali, con particolare riguardo a quelle che prestano servizi gratuitamente a favore dell'Amministrazione, in tema di protezione civile e di salvaguardia ambientale.

6. Le agevolazioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione e cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

7. Con separato atto deliberativo l'Amministrazione disciplina e riconosce in favore delle utenze non domestiche, che dichiarano di provvedere al compostaggio in proprio, o anche attraverso forme associate di impresa, una riduzione della tariffa TARES fino ad un massimo del 20% in proporzione alla riduzione dei rifiuti.

Art. 24

Riduzioni per il recupero

1. Alle utenze non domestiche, che avviano al recupero rifiuti assimilati, spetta una riduzione della tariffa proporzionale alla quantità di rifiuti assimilati (comunque superiore a 500Kg l'anno) che il produttore dimostri, a consuntivo, di avere avviato a recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. La richiesta deve essere presentata, annualmente, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello in cui il contribuente ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti e deve essere corredata della seguente documentazione:
 - a) Modello Mud;
 - b) Attestazione e fatture rilasciate dal soggetto che effettua l'attività di recupero;
 - c) Copia del registro di carico e scarico;



- d) Copia dell'autorizzazione ai sensi di legge dell'impianto di recupero.
- 2 bis. In alternativa le utenze commerciali e produttive, che effettuano tali forme di recupero dei rifiuti assimilati per il tramite della società di igiene urbana, devono presentare apposita richiesta al fine di dimostrare i quantitativi di materiale destinato al recupero, a cui potrà seguire un'attività di monitoraggio e verifica da parte della società di igiene urbana
3. La riduzione, riconoscibile fino ad un massimo del 30% del tributo dovuto, viene determinata moltiplicando la quantità di rifiuti avviati al recupero per il 30% del costo variabile unitario al Kg (concernente i rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche); l'importo risultante va detratto dall'importo totale del tributo dovuto e viene riconosciuto mediante compensazione con la prima scadenza utile.
4. Per le utenze non domestiche che conferiscono i rifiuti assimilati presso i Centri di Raccolta, la riduzione in questione, riconoscibile fino ad un massimo del 20% del tributo dovuto, viene determinata moltiplicando la quantità di rifiuti avviati al recupero per il 20% del costo variabile unitario al Kg (concernente i rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche); l'importo risultante va detratto dall'importo totale del tributo dovuto e viene riconosciuto mediante compensazione con la prima scadenza utile.
5. La riduzione di cui al comma 4 è riconosciuta purché il conferimento avvenga nel rispetto delle procedure indicate dal Regolamento di gestione dei Centri di Raccolta.

Art. 25

Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile:
- a) al 40% per le utenze poste a una distanza compresa tra 500 metri e 800 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica;
 - b) al 30% per le utenze poste a una distanza compresa tra 801 metri e 1000;
 - c) al 20% per le utenze poste ad una distanza superiore.
2. La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche con superficie imponibile non superiore a 200 mq. Non si



applica alle altre utenze non domestiche, che sono tenute a conferire direttamente i propri rifiuti presso le isole ecologiche comunali.

3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 26


Presupposto della maggiorazione e aliquote

1. Alla tariffa relativa al tributo comunale si applica una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune.
2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l'aliquota vigente stabilita e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.
3. Alla maggiorazione si applicano le medesime riduzioni, agevolazioni e ed esclusioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.
4. La maggiorazione non si applica al tributo per le istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 19.
5. Il gettito della maggiorazione non può essere destinato, né in tutto né in parte, a coprire il costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
6. L'aliquota base della maggiorazione è stabilita, dalla legge, per ogni tipologia di utenza, in 0,30 euro per ogni metro quadrato di superficie imponibile.

Art. 27

Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.



2. Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: nel caso di residenti dall'intestatario della scheda di famiglia e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 28

Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro 60 giorni dall'evento.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;

- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 29

Poteri del Comune

1. La Giunta Comunale, con proprio atto, nomina i dirigenti responsabili per materia della gestione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
- Ai medesimi dirigenti, ciascuno per la parte di propria competenza, sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.



2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il dirigente del Servizio Accertamento delle Entrate può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

Art. 30

Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 500 il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a 12 rate mensili, oltre agli interessi di cui all'articolo 34.

Art. 31

Sanzioni

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato.



2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione originaria o di variazione si applica la sanzione amministrativa del:
 - a) 200% se la violazione si riferisce ad un solo anno;
 - b) 250% se la violazione si riferisce a due anni;
 - c) 300% se la violazione si riferisce a più di due anni.
3. In caso di infedele o incompleta dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del:
 - a) 75% se la violazione è riferita ad un periodo fino a due anni;
 - b) 100% se la violazione è riferita ad un periodo oltre i due anni;
4. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano all'importo del tributo dovuto per il primo anno di imposta accertato.
5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 29, comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa di euro 300.

La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
7. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 32

Ravvedimento

1. Per i versamenti effettuati in ritardo si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 1, ridotta come di seguito riportato:
 - a) ritardo entro il 14° giorno: 0,2% per ogni giorno di ritardo;
 - b) ritardo entro il 30° giorno: 3%;
 - c) ritardo entro 1 anno: 3,75%;
 - d) ritardo oltre 1 anno: 10%.

John *HP* 

2. Per le dichiarazioni presentate in ritardo si applica la sanzione come si seguito riportato:

- a) ritardo entro novanta giorni: 10% se l'imposta non è versata;
 € 5,10 se l'imposta è versata;
- b) ritardo oltre novanta giorni: 30% se l'imposta non è versata;
 € 12,00 se l'imposta è versata

Art. 33

Versamenti e Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in numero 4 rate scadenti nei mesi di maggio, luglio, settembre e dicembre (conguaglio), con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il termine previsto per la prima rata di ciascun anno.
2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante bollettino di conto corrente postale unico nazionale, ovvero tramite modello di pagamento unificato (modello F24) di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 31, comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione. Si applica il terzo comma dell'art. 30.

Art. 34

Interessi



1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del 4% annuo.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 35

Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 34, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere utilizzato in compensazione con il tributo dovuto per le annualità successive o con le somme dovute a tale titolo al seguito della notifica di avvisi di accertamento.

Art. 36

Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 10, decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di € 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, legge n. 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a € 30 per anno d'imposta.

Art. 37

Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni



o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Al fine di contenere il contenzioso tributario, si ritiene applicabile, dallo specifico regolamento comunale, approvato con Delibera Consiliare n. 267 del 19/10/1998 e ss.mm.ii, l'istituto dell'accertamento con adesione, previsto per la Tarsu, sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applica altresì, quale ulteriore istituto deflattivo del contenzioso, il regolamento Comunale, approvato con Deliberazione Consiliare n. 57 del 29/03/2000 in materia di autotutela.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai comma 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dall'art. 30, comma 3.

Art. 38

Entrata in vigore e abrogazioni

Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2013.

Art. 39

Disposizioni transitorie

Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.

Art. 40


Disposizioni per l'anno 2013

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni presentate ai fini TARSU, inviando ai contribuenti, anche per posta



semplice, inviti di pagamento, che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale.


2. Detto tributo è versato, mediante bollettino di conto corrente postale unico nazionale, ovvero tramite modello di pagamento unificato (modello F24) di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in numero 4 rate bimestrali con scadenza l'ultimo giorno dei mesi ottobre, dicembre, febbraio e aprile.
3. La maggiorazione (servizi indivisibili), il cui introito è di competenza dello Stato, è versata con la prima rata (31 ottobre 2013) ed è pari a € 0,30 al metro quadrato.
4. Il tributo può essere versato in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata del (31 ottobre 2013)."
5. Qualora nel corso dell'anno 2013 si siano verificati fatti che determinano un diverso ammontare del tributo, il contribuente si astiene dall'effettuare versamenti d'imposta e l'Ufficio provvederà a liquidare, con apposito avviso e senza aggravio di sanzioni e interessi, entro il 31 dicembre dell'anno successivo, l'importo dovuto, se dovuto per l'anno 2013.
6. Le nuove denunce di occupazione e/o cessazione, variazioni ed agevolazioni, per fatti intervenuti nell'anno 2013, devono, in via transitoria, essere presentate entro, e non oltre, il termine del 20 gennaio 2014.
7. Per l'anno 2013 il termine di presentazione delle istanze per usufruire delle riduzioni e delle agevolazioni di cui agli articoli 22 e 23 è prorogato al 30 novembre 2013.



Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente Regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;



- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi;
- rifiuti ingombranti;
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi;
- pannolini pediatrici e i pannoloni;
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche, per i **Comuni con più di 5.000 abitanti**, sono suddivise nelle seguenti categorie:

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, studi professionali, uffici
12. Banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club

